

ASSIFERO

REGOLAMENTO

PER LA ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

(ex art. 8, comma 4, lett. f dello Statuto)

assifero

Sommario

ART. 1 - ELETTORATO ATTIVO.....	3
ART. 2 - ELETTORATO PASSIVO.....	3
ART. 3 - INELEGGIBILITÀ ED INCANDIDABILITÀ	3
ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ.....	4
ART. 5 - ORGANO COMPETENTE ALLA ELEZIONE	5
ART. 6 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	5
ART. 7 - CANDIDATURE	5
ART. 8 - VOTO	6
ART. 9 - PASSAGGIO DI CONSEGNE.....	7
ART. 10 - SURROGA E ELEZIONI SUPPLETIVA	8

Art. 1 - Elettorato attivo

Hanno diritto di concorrere alla elezione delle cariche sociali tutti i soci, iscritti da almeno 3 mesi nel libro associati ed in regola con il pagamento delle quote associative (art. 5, n. 1, lett.a¹; art. 8, comma I, secondo periodo; dello Statuto²) alla data dell'Assemblea nella quale è all'ordine del giorno l'elezione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto (art. 8, comma I, dello Statuto³).

Ciascun socio può esprimere il proprio voto personalmente, a mezzo un proprio delegato in Assemblea, o attraverso delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di 3 deleghe (art. 8, comma IX, dello Statuto⁴). Le deleghe devono essere consegnate all'ufficio elettorale, prima dell'inizio del voto, a pena di inutilizzabilità della delega.

Art. 2 - Elettorato passivo

Possono concorrere alla carica di Presidente o di Consigliere Nazionale di Assifero tutte le persone fisiche, maggiorenni, che, alla data della votazione, ricoprano una funzione rappresentativa o gestionale o dirigenziale all'interno della persona giuridica socia (ad esempio, Presidente, componente del Board/Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo, Segretario Generale/Direttore o funzioni equipollenti), che sia iscritta da almeno 3 mesi nel libro associati ed in regola con il pagamento delle quote associative (art. 5, n. 1, lett.a³, dello Statuto).

I sopracitati requisiti devono perdurare, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

Art. 3 - Ineleggibilità ed incandidabilità

Sono ineleggibili alla carica di Presidente o di Consigliere Nazionale di Assifero:

1 Art. 5 – I soci hanno il diritto: 1. se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, di partecipare alle Assemblee e di votare, direttamente, o per delega conferita ad altro socio; a. di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti;

2 Art. 8, comma I, secondo periodo – Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

3 Art. 8, comma II- Ciascun associato ha diritto a un voto.

4 Art. 8, comma IX - Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

- i componenti del Parlamento Europeo, del Parlamento italiano, della Commissione Europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale; gli Assessori, i Consiglieri Regionali (Art. 10, comma XIV, dello Statuto⁵);

Sono incandidabili alla carica di Presidente o di Consigliere Nazionale di Assifero:

- coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Art. 10, comma XIV, dello Statuto⁵);

- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, (Art. 10, comma XIV, dello Statuto⁵);

- coloro che versano nelle condizioni di cui art. 58 del TU 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- coloro che abbiano cause pendenti con l'associazione e o siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati all'associazione (Art. 10, comma XIV, dello Statuto⁵);

- coloro che abbiano offeso o leso in qualsiasi modo l'immagine dell'associazione (Art. 10, comma XIV, dello Statuto⁵).

- coloro i quali siano stati designati ed abbiano accettato di essere componenti del comitato elettorale di cui al successivo art. 7.

Art. 4 - Incompatibilità

La carica di Presidente o di Consigliere Nazionale di Assifero è incompatibile con

- Una qualunque carica che comporti la legale rappresentanza o la direzione, anche mediante l'appartenenza ad un organo collegiale, di enti nazionali che raggruppano Fondazioni, Enti Filantropici, o soggetti della Filantropia Istituzionale Italiana o in generale di Enti del Terzo Settore;

⁵ Art.10, comma XIV - Non può essere nominato componente del Consiglio Nazionale e, se nominato decade:

- chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
- i componenti del Parlamento Europeo, del Parlamento italiano, della Commissione Europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale;
- gli Assessori ed i Consiglieri Regionali;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- chi abbia riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- coloro che abbiano cause pendenti con la associazione e/o siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla associazione;
- coloro che abbiano offeso o leso in qualsiasi modo l'immagine della associazione

- Una qualunque carica che comporti la legale rappresentanza o la direzione, anche mediante l'appartenenza ad un organo collegiale, di altre reti nazionali del terzo settore ai sensi del RUNTS;
- Una qualunque carica che comporti la legale rappresentanza e/o funzioni apicali in enti che partecipino agli stessi Tavoli, Osservatori, Cabine di Regia e/o Organi Consultivi di Istituzioni Nazionali di cui fa parte Assifero;

Il Presidente o il Consigliere Nazionale che si trovi in una delle predette condizioni di incompatibilità deve, a pena di decadenza dalla funzione in Assifero, dimettersi dalla carica/funzione/incarico/ruolo causa della incompatibilità entro 15 giorni dalla elezione.

Art. 5 - Organo competente alla elezione

Il Presidente ed il Consiglio Nazionale sono eletti dalla Assemblea dei soci. (art. 8, comma III, dello Statuto⁶)

Art. 6 - Indizione delle elezioni

Il Presidente in carica, almeno 90 giorni prima della scadenza del proprio mandato, indice le elezioni per il mandato successivo al proprio.

Art. 7 - Candidature

La selezione dei candidati alla Presidenza ed al Consiglio Nazionale da sottoporre al voto dell'Assemblea è delegata ad un Comitato Elettorale nominato dal Consiglio Nazionale e composto da:

Il presidente in carica, 1 Consigliere Nazionale ciascuno espressione delle Fondazioni di Comunità, delle Fondazioni di Famiglia, delle Fondazioni Corporate e degli altri enti filantropici.

I componenti designati devono accettare la funzione entro 3 giorni dalla loro nomina.

Ove il Presidente non accettasse la funzione il suo posto nel Comitato sarà assunto dal Presidente Onorario di cui all'art. 14 dello statuto.

In caso di mancata accettazione di alcuno dei Consiglieri Nazionali, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione dei rinuncianti entro i successivi 7 giorni. Ove tutti i Consiglieri Nazionali espressione dello stesso genere di Fondazione

⁶Art. 8, comma III, lett. b - L'assemblea si riunisce in via ordinaria:

- Su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e di quello sociale, sempre disposto, non che, quando occorre, per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale e dell'organo di controllo.

(tra i quattro di cui al secondo comma del presente articolo: Fondazioni di Comunità, delle Fondazioni di Famiglia, delle Fondazioni Corporate e degli altri enti filantropici) non intendessero accettare le funzioni, il Consiglio nazionale nominerà, in loro vece, uno soggetto avente i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento per ognuna delle categorie di Fondazione per le quali si renda necessario.

Il Comitato Elettorale – nel rispetto dei principi individuati nella Carta dei Principi con particolare attenzione alla ricerca di adeguati equilibri di genere, di età, e di diversità degli ambiti di esperienza e competenza - seleziona, tra gli aventi diritto, una rosa di candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Potranno essere candidati dal Comitato Elettorale un solo esponente per ogni socio.

Resta fermo il diritto di chiunque abbia i requisiti sopra indicati di sottoporre al voto dell'Assemblea la propria candidatura, in aggiunta a quelle selezionate dal Comitato Elettorale, previo deposito nelle mani dell'ufficio elettorale prima dell'apertura dell'Assemblea chiamata al voto, di un numero di lettere di supporto alla propria candidatura sottoscritte da almeno il 15% dei soci aventi diritto al voto per la Presidenza e da almeno il 7% per la carica di Consigliere Nazionale.

Il Comitato elettorale può sottoporre alla assemblea più di un nome per la Presidenza ed un numero di Consiglieri superiore o inferiore a quelli eleggibili)

Art. 8 - Voto

Le operazioni di Voto sono gestite da un Ufficio Elettorale composto dal Presidente e da due scrutatori (art. 8, comma XII, dello Statuto⁷) da lui nominati tra i delegati dei soci.

Il Presidente, con l'aiuto degli scrutatori:

- Acquisisce l'elenco dei soci in regola con il pagamento delle quote associative alla data di apertura della Assemblea e determina conseguentemente i quorum deliberativi (art.8, comma XII, dello Statuto⁷);
- Verifica ed acquisisce le deleghe al voto (art.8, comma XII, dello Statuto⁷);
- Verifica ed acquisisce la documentazione a supporto delle candidature indipendenti (ossia non frutto del lavoro del comitato elettorale);
- Sovrintende alle operazioni di voto garantendone la regolarità, trasparenza e democraticità;

⁷ Art. 8, comma XII - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in assemblea, nonché il numero di voti complessivo è quello dei voti presenti.

Prima della elezione del Consiglio l'Assemblea delibera, a voto palese, su proposta del Consiglio Nazionale, il numero dei Consiglieri Nazionali eleggibili per il mandato successivo (art. 8, comma IV,⁸), fissandolo tra i 9 ed i 22 membri (art.10, comma I, dello Statuto⁹).

Il voto per il Presidente (art. 9, comma III, dello Statuto¹⁰) così come quello per i componenti del Consiglio Nazionale è segreto.

Nel caso via sia un solo candidato alla Presidenza o un numero di candidati al Consiglio pari al numero deliberato dalla Assemblea è ammesso il voto palese.

Nel caso di più candidati alla Presidenza, verranno messi a voto tutti i nominativi – indicati in scheda in mero ordine alfabetico – e risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Nel caso di un numero di candidati superiore al numero di Consiglieri deliberato dalla Assemblea, verranno messi a voto tutti i nominativi – indicati in scheda in mero ordine alfabetico - e risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero di posti in Consiglio determinato dall'Assemblea.

Il verbale dell'intero processo elettorale sarà sottoscritto oltre che dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea anche dagli scrutatori (art. 8, ultimo comma, dello Statuto¹¹).

Art. 9 - Passaggio di consegne

Il Presidente nominato entra nell'esercizio delle proprie funzioni una volta dichiarata chiusa l'Assemblea che lo ha eletto.

Lo stesso convoca il primo Consiglio Nazionale invitando a partecipare allo stesso il Presidente appena cessato dalla carica allo scopo di consentire una informazione completa ed esaustiva del lavoro fatto e da fare consentendo al nuovo Consiglio un passaggio di consegne reale ed efficace.

⁸ Art. 8, comma IV, lett. A - L'assemblea in sede ordinaria:

- a. delibera, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al consiglio nazionale;
- b. Omissis

⁹ Art. 10, comma I – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto, oltre che dal Presidente, dai 9 ai 22 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro esercizi.


¹⁰ Art. 9, comma III - Il Presidente è eletto, in occasione dell'elezione del Consiglio Nazionale, dall'Assemblea dei soci, di norma a scrutinio segreto, questo in carica per la durata quadriennale del consiglio, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio.

¹¹ Art. 8, ultimo comma - Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 - Surroga e elezioni suppletiva

In ogni caso di cessazione di un consigliere dalla carica, il Consiglio Nazionale provvede a sostituirlo provvisoriamente con il primo dei consiglieri non eletti in occasione della nomina dell'organo vigente. E' poi rimesso all'assemblea che si esprimerà nella riunione più prossima, confermare la sostituzione o nominare un nuovo consigliere. In caso di mancanza, o di indisponibilità, il Presidente convoca l'Assemblea per la sua sostituzione. Il consigliere eletto in sostituzione di uno cessato resta in carica per la durata residua del Consiglio Nazionale. (art. 10, ultimo comma, dello Statuto⁴)

⁴ Art. 10, ultimo comma – In ogni caso di cessazione di un consigliere dalla carica, il Consiglio Nazionale provvede a sostituirlo provvisoriamente con il primo dei consiglieri non eletti in occasione della nomina dell'organo vigente. E' poi rimesso all'assemblea che si esprimerà nella riunione più prossima, confermare la sostituzione o nominare un nuovo consigliere. In caso di mancanza, o di indisponibilità, il Presidente convoca l'Assemblea per la sua sostituzione. Il consigliere eletto in sostituzione di uno cessato resta in carica per la durata residua del Consiglio Nazionale.



assifero